

**MACROGRUPPO ATTORE**

**TRIBUNALE DI ASTI**

**ATTO DI CITAZIONE**

Per la sig.ra Eleonora Carrera, c.f. CRRLNR80A41L219E, residente ad Asti, in via Mazzini n. 19, elettivamente domiciliata in Asti, via Rizzili, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Serena Schiavon c.f.SCHSRN99P70L219T, matricola 894534, del Foro di Asti (p.e.c. serena.schiavon456@edu.unito.it) che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto, unitamente agli avv.ti:

- Michela Rossi, 945907

- Gaia Russo, 944369

- Alberto Roncadin, 947150

-attore-

**CONTRO**

Di.No.Co s.r.l., P. Iva 12345678910, con sede in Alessandria, via Farinata n. 44, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

-convenuto-

**PREMESSO CHE**

**IN FATTO**

- A. La Signora Carrera, in data 9.11.2021, si è recata presso il concessionario Di.No.Co. s.r.l. (Alessandria) per l'acquisto di un autoveicolo usato modello Jeep Willys 4x4, risalente al 1946, per il prezzo di 25.000 euro pagati tramite assegno bancario (**doc. 1**);
- B. Nel tempo l'autovettura è stata posseduta da diversi proprietari, per ultimo nel 2020 il concessionario citato, che hanno prestato variazioni al mezzo; le suddette modifiche sono state verificate dalla controparte e dalla signora in sede di vendita (**doc. 2**);
- C. In data 10.11.2021, la signora Carrera, in presenza del sig. Saetta McQueen eseguiva, presso il Parco Dora di Torino, una manovra di parcheggio, ma il veicolo citato risultava incontrollabile e si ribaltava su un fianco nonostante la moderata velocità;
- D. In seguito al sinistro la signora provvedeva, a spese proprie, a trasportare il veicolo, con l'uso di un carro attrezzi, presso la propria abitazione sita ad Asti, e contattava il perito *Carl Attrezzi*. Questo rilevava diversi vizi e diverse modifiche dell'allestimento originario dell'auto. In particolare, il perito ha ritenuto che il sinistro sia stato causato dal distaccamento della testa della barra di accoppiamento (**doc. 3**);

- E. La Signora Carrera riparava quindi, a spese proprie, l'autoveicolo presso la carrozzeria *Doc Hudson* (**doc. 4**);
- F. In data 20 gennaio 2022 la Signora Carrera informava tramite raccomandata A/R di informare il concessionario in merito ai vizi resi noti da parte del perito e riceveva conferma della corretta consegna della raccomandata da parte del concessionario, che da parte sue contestava la propria responsabilità nel sinistro, respingendo ugualmente ogni ulteriore richiesta risarcitoria (senza motivare) (**doc. 5**);

### IN DIRITTO

Come incontrovertibilmente emerge dalle circostanze in fatto di cui *supra*, il concessionario Di.No.Co. S.r.l. si è reso responsabile della violazione degli obblighi contrattuali, che incombono sul venditore.

Invero, ai sensi dell'art. 1490 ss. cc. il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. In particolare, dispone l'art. 1494 cc che il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa, dovendo altresì risarcire al compratore i danni derivati da tali vizi.

Orbene, nel caso di specie risulta evidente che il venditore non potesse incolpevolmente ignorare l'esistenza di un vizio tanto grave quale quello emerso dalla prodotta perizia. Vizio da considerarsi peraltro occulto e in alcun modo riconoscibile dal compratore al momento dell'acquisto ai sensi dell'art. 1490 cc.

Conseguentemente, grava sul venditore la garanzia prevista dai menzionati articoli, come ribadito del resto dalla consolidata giurisprudenza secondo cui "l'acquirente di cose mobili usate può avvalersi della garanzia prevista dalle norme codicistiche, dovendo essere distinto il vizio della cosa dal logorio di essa dovuto al normale uso" (v. per tutti Cass., 24 gennaio 1995, n. 806). Si tratta, in particolare, di una ragionevole estensione delle garanzie previste *ex lege* in merito alla compravendita di beni nuovi alle vendite di beni usati, le quali si risolverebbero altrimenti in vendite "a rischio e pericolo" dell'acquirente.

La narrazione dei fatti, invero, fornisce piena prova della responsabilità del convenuto per aver venduto un'autovettura non idonea all'uso, per la circostanza – immediatamente verificatasi – del distaccamento della testa della barra di accoppiamento, vizio, questo, che non poteva essere certamente conseguenza del normale logorio del mezzo meccanico, atteso che l'autovettura era stata acquistata il giorno precedente al sinistro.

È dunque senz'altro dovuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 cc., nella misura così quantificata:

- € 13.000,00 per la riparazione del veicolo effettuata presso la carrozzeria *Doc Hudson*;
- € 1.300,00 per il disagio conseguente al mancato utilizzo del mezzo per recarsi quotidianamente dalla propria abitazione al luogo di lavoro (Asti-Torino);
- € 380,00 per il pagamento dell'imposta di bollo comunque versata nel tempo in cui il veicolo non è stato utilizzato;
- € 1.500,00 per il corrispettivo perizia a Carl Attrezzi;

In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle evidenti ragioni attoree, si sottolinea che nella vicenda *de qua* la signora Carrera provvedeva ad acquistare il menzionato autoveicolo per fini del tutto estranei alla propria attività professionale (collaboratrice coordinata e continuativa presso l'Università degli Studi di Torino) e dunque in qualità di consumatore, allorché il convenuto concessionario provvedeva alla vendita nell'ambito della propria attività professionale.

Risulta pertanto applicabile nella vicenda in esame la normativa di maggior favore prevista dal Codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005) e segnatamente l'art. 133, ai sensi del quale il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesta entro due anni da tale momento.

In particolare, poiché dalle circostanze di fatto risulta evidente che il venditore si è rifiutato di procedere al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole, ai sensi della lettera d) dell'art. 135 bis cod. cons., la signora Carrera ha ora senz'altro diritto alla riduzione del prezzo, a suo tempo interamente versato al convenuto, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Per questo motivo, alternativamente al risarcimento del danno, sulla cui assoluta ed evidente preminenza si insiste, vorrà il giudice condannare il convenuto alla restituzione dell'importo corrispondente al danno sofferto, come sopra quantificato, ovvero dell'importo di 16.180 €.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Eleonora Carrera, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

### **CITA**

Di.No.Co. s.r.l., P. Iva 12345678910, con sede in Alessandria, via Farinata n. 44, in persona del legale rappresentante p.t., a comparire dinanzi al Tribunale di Asti all'udienza che sarà tenuta il 4 luglio 2022, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite all'art. 166 c.p.c. ed a comparire all'udienza suddetta, con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che la mancata comparizione comporterà la prosecuzione del processo in sua declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, *contrariis reiectis*, per i motivi sopra esposti:

1. In via principale: condannare il convenuto Di.No.Co s.r.l. al risarcimento del danno ex art. 1490 ss. cc. per un importo pari a 16.180 €, per i motivi esposti in narrativa, o ad altro importo ritenuto di giustizia

2. In via subordinata: condannare il convenuto Di.No.Co s.r.l. alla riduzione del prezzo versato ai sensi degli artt. 133 ss. cod. cons. per un importo pari a 16.180 €, per i motivi esposti in narrativa, o ad altro importo ritenuto di giustizia.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.

3. In via istruttoria:

- si richiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sui seguenti capitoli:

- Vero che il mezzo è stato venduto dopo averlo esaminato?
- Vero che da parte sua, al mezzo sono state apportate modifiche strutturali ed estetiche?
- Vero che lei ha ricevuto la raccomandata della Sig.ra Carrera, contestando la sussistenza della propria responsabilità, respingendo ogni richiesta senza motivare?

- si richiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:

- Vero che la manovra di parcheggio è stata eseguita con prudenza ed a velocità moderata?

Si indicano quali testimoni il signore: Saetta McQueen, nato il 12/12/1981, CF MCQSTT81T12L219Z, residente in Torino, in Via Brodino, n. 14.

\*\* \*\*\* \*\*

Con espressa riserva di depositare ogni ulteriore documento giustificativo in corso di causa, di articolare prove ed indicare testi che potranno essere sentiti anche a prova contraria a quella cui eventualmente dovesse essere ammessa controparte nonché in considerazione del contegno processuale avverso, si offrono in comunicazione in copia i seguenti documenti:

doc. 1- Assegno bancario

doc. 2- Carta di circolazione

doc. 3- Perizia Carl Attrezzi

doc. 4- Fattura riparazione autoveicolo

doc. 5- Copia raccomandata con ricevuta di ritorno

doc. 6- Documenti di trasporto utilizzati per recarsi al luogo di lavoro

\*\* \*\*\* \*\*

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro 16.180 pertanto, all'atto di iscrizione a ruolo della causa, viene versato un contributo unificato pari ad Euro 237,00.

Asti, 13 marzo 2022

Firma Avv.